



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 15

del 3-5-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – **A.S.D. GAMER CLUB**, CF **01670630621** – revoca iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, nel quale si conferma che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 6 rubricato "Cancellazioni", comma 3 del Regolamento per cui *"sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*

- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;*
- b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;*
- c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;*
- d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione";*

RM

- VISTA** la nota del 12/04/2022 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva ASC ha comunicato la revoca dell'affiliazione, relativa all'anno sportivo 2022, per la propria affiliata "**A.S.D. GAMER CLUB**", CF **01670630621**, derivante dal Provvedimento emesso in data 22/03/2022 dalla Questura di Benevento (Prot. N. 0009049);
- VISTA** l'iscrizione in data **12/12/2016** della "**A.S.D. GAMER CLUB**", CF **01670630621**, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ASC con codice affiliazione 32500 valida sino al 31/12/2016 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2022**;
- TENUTO CONTO** delle risultanze contenute nel Registro CONI e della segnalazione dell'Ente ASC relativa alla perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento successivamente all'iscrizione,

DISPONE

- la revoca dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**A.S.D. GAMER CLUB**", CF **01670630621**, fissando al **31/12/2021** la validità dell'iscrizione e quindi del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e di ogni effetto ad esso connesso
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

